



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano

08 OTTOBRE 2026

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

punto n. 10

Oggetto: Procedura d'infrazione n. 2017/2181 – Non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane – Ricorso della Commissione Europea ai sensi dell'art. 258 par.2, del TFUE – Causa C-594/24.

Relazione:

La presente relazione tratta i recenti accadimenti che hanno portato all'evoluzione nella Causa C-594/24 della procedura d'infrazione n. 2017/2181.

Prima di procedere alla trattazione di quanto sopra indicato, si riporta di seguito una sintesi dell'iter di svolgimento delle procedure d'infrazione e della normativa di riferimento.

La procedura d'infrazione si articola sostanzialmente in due macrofasi. La prima fase è quella “pre-contenziosa”, scandita dall'emissione della lettera di messa in mora, che segna l'apertura formale della procedura di infrazione, seguita dal parere motivato. La messa in mora è l'atto attraverso il quale la CE contesta la violazione del diritto dell'Unione e prevede un termine entro il quale lo Stato può comunicare le proprie osservazioni e argomentazioni di risposta alla richiesta della Commissione. Nel caso in cui non pervenga risposta, oppure le informazioni trasmesse non siano valutate soddisfacenti, la Commissione adotta un parere motivato ai sensi dell'art. 258 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, con cui constata la sussistenza della violazione e invita lo Stato a prendere tutte le misure necessarie per porre fine a tale situazione.

La seconda fase è quella “contenziosa”, che può attivarsi - ai sensi del medesimo art. 258 paragrafo 2 del TFUE - qualora lo Stato non si conformi al parere della Commissione e si svolge dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel caso in cui il giudice dell'Unione condivida la valutazione effettuata dalla Commissione, viene pronunciata una sentenza che dichiara la sussistenza dell'infrazione a cui lo Stato è tenuto a conformarsi, adottando tutte le misure necessarie per il superamento delle violazioni contestate.

Allorché lo Stato condannato non pone in essere l'esecuzione della sentenza entro il termine fissato dalla Commissione, questa ha la facoltà di adire nuovamente la Corte di giustizia ai sensi dell'art. 260 comma 2 del TFUE, chiedendo l'applicazione di una sanzione pecuniaria, definendo anche l'importo della somma forfetaria o della penalità che consideri adeguata alle circostanze, da versare da parte dello Stato membro in questione.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, qualora riconosca che lo Stato membro interessato non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfetaria o di una penalità (art. 260 comma 2 paragrafo 2 del TFUE).

Dal momento che le infrazioni comunitarie, tra cui la 2017/2181, sono molto spesso imputabili a comportamenti di enti sub-statali (Regioni ma anche autorità locali), la normativa italiana prevede, quale deterrente, oltre ai poteri sostitutivi, anche il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni o altri

enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (cfr legge 234/2012 all'art.43). In tal caso, l'ordinamento della Regione Lombardia prevede - art. 44 comma 1 bis L.R. 26/2003 - che “ *In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.*”. Le eventuali sanzioni verranno, quindi, addebitate ai soggetti di fatto responsabili della mancata realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa comunitaria.

Di seguito viene riportato un richiamo a quanto previsto dagli articoli della direttiva 91/271/CEE:

- art. 3: *gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (di seguito, a.e.) pari o superiore a 2.000, devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane;*
- art. 4: *le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008;*
- art. 5: *gli agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271/CEE le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all'articolo 5 della medesima direttiva, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008;*
- art. 10: *la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271/CEE, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008, devono essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e la progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico;*
- art. 15: *le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I, sezione B, della direttiva 91/271/CEE, secondo le procedure di controllo stabilite nell'allegato I, sezione D.*

Procedura di infrazione 2017/2181

Nel corso dell'anno 2018, la CE, in esito alle valutazioni del questionario UWWTD 2015 (dati 2014) ha avviato la procedura di infrazione 2017/2181. Successivamente, a seguito dell'esame dei riscontri forniti sulla Lettera di costituzione in mora del 19/07/2018, la Commissione Europea, con lettera C(2019) 4694 finale del 25 luglio 2019, ha emesso un Parere Motivato nei confronti dell'Italia per la violazione degli obblighi derivati dalla Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane ed in particolare per la violazione degli articoli 3, 4, 5, paragrafi 2 e 3, 10 e 15 della suddetta Direttiva.

Nella seguente tabella si riporta l'elenco degli agglomerati dell'ATO della Città Metropolitana di Milano inizialmente interessati dalla procedura di infrazione in questione con la specifica delle criticità contestate dalla CE.

Agglomerato	Carico generato (AE al 31/12/2014)	Conformità art. 3	Conformità art. 4	Conformità art. 5	Conformità art. 10	Conformità art. 15
AG01514601 Milano	2.228.573			NC	NC	NC
AG01517101 Peschiera Borromeo	339.520			NC	NC	NC
AG01523601 Vernate	3.481		NC		NC	NC
AG01518401 Robecco Sul Naviglio	254.365	NC		NC	NC	NC
AG01520901 Sesto S Giovanni	100.068			NC	NC	NC
AG01519501 S Giuliano M Se Ovest	23.125			NC	NC	NC
AG01519101 S Colombano Al Lambro	21.511		NC	NC	NC	NC

Per quanto attiene l'agglomerato AG01514601_Milano, si precisa che le violazioni contestate sono riconducibili alle non conformità che riguardano il solo impianto di depurazione di Peschiera Borromeo – DP01517101.

Per quanto riguarda invece l'agglomerato di AG01518401-Robecco Sul Naviglio, dal momento che alla data di attivazione della procedura di infrazione le contestazioni riportate nella soprastante tabella risultavano già superate a seguito della conclusione degli interventi programmati per il superamento delle non conformità connesse alla precedente Causa C-85, gli Uffici della Regione Lombardia, tramite il MATTM, hanno provveduto a trasmettere alla CE, la documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo.

Ai fini della regolarizzazione dei suddetti agglomerati sono stati programmati/attivati complessivamente n. 9 interventi, che ad oggi risultano tutti terminati. L'ultimo intervento che ha riguardato l'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di San Colombano al Lambro è stato concluso, con l'emissione del relativo Certificato di collaudo nel mese di giugno 2023.

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data conclusione lavori	Data conclusione funzionalità a collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
AG01517101 - Peschiera Borromeo							
	6960_14	Risoluzione scarico diretto in cis in via XXV Aprile a Cassina de' Pecchi	24-set-18	12-apr-19	31-dic-18	20-dic-19	100,00%
	9290_1	Peschiera Borromeo - interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore 1° stralcio	25-ott-17	31-gen-18	31-gen-18	Non previsto Int. Man.	100,00%
	9290_2	Manutenzione straordinaria ossidazione linea 1 presso l'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo	3-dic-18	22-mag-20	21-giu-20	23-dic-20	100,00%
	9290_4	Peschiera Borromeo - impianto rimozione azoto linee 1 e 2 mediante impianto dosaggio metanolo	15-nov-18	29-ott-19	30-set-19	12-feb-20	100,00%
AG01519101 - San Colombano al Lambro							
	6966	Adeguamento impianto di depurazione di San Colombano al Lambro	19-lug-21	23-dic-22	28-nov-22	12-giu-23	100,00%
AG01520901 - SESTO S. GIOVANNI							
	9298_1	Grigliatura fine, Sedimentazione primaria, Comparto di trattamento biologico tradizionale e Sedimentazione finale Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria (MSD) - Depuratore comunale in Via Manin, presso il Comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biofiltrazione, linea carbonio esterno	5-nov-18	15-mar-19	21-mar-19	17-dic-19	100,00%
	5922		9-ott-16	17-feb-17	17-feb-17	17-feb-17	100,00%
AG01523601 - Vernate							
	6960_16	Risoluzione scarico	11-set-18	05-ago-20	18-dic-18	18-mar-21	100,00%
AG01519501_S_Giuliano_M_Se_O vest							
	5731/2	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in C.na Rancate,	17-dic-15	23-giu-17	23-giu-17	21-dic-17	100,00%



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data conclusione lavori	Data conclusione funzionalità a collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
		presso il Comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato a migliorare il processo 1^ Lotto 2^ stralcio					

Procedura di infrazione 2017/2181: interventi realizzati

Per l'agglomerato AG01519501 - S.GIULIANO M.SE OVEST è stato comunicato dalla Regione Lombardia al MATTM in data 18/10/2018 il raggiungimento della conformità strutturale.

Relativamente all'agglomerato AG01520901 - SESTO S. GIOVANNI con nota prot. n. Z1.2020.0027764 del 09/07/2020 la Regione Lombardia ha comunicato che, essendosi conclusi tutti gli interventi comunicati per il raggiungimento della conformità dell'agglomerato, essa stessa avrebbe provveduto a comunicare alla CE che l'agglomerato in questione è da ritenersi conforme.

Causa C-594/24

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 01/10/2024 (prot. MASE n.178129) ha comunicato alle Regioni interessate e la Regione Lombardia, a sua volta, con nota del 02/10/2024 (prot. n. V1.2024.0066068 - prot. Uff. Amb. n. 10970) ha informato gli Uffici d'Ambito coinvolti in merito a quanto di seguito riportato.

La Commissione europea ha deferito la Repubblica italiana alla Corte di giustizia dell'UE e, ai sensi dell'art. 258, paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ha depositato in data 13/09/2024 il ricorso iscritto nel registro della Corte di giustizia dell'UE (CGUE) in data 18/09/2024 con il n. C-594/24.

Il ricorso in argomento deriva dal succitato parere motivato del 25/07/2019 e riguarda 179 agglomerati, situati in 11 regioni italiane.

Gli agglomerati dell'ATO della Città Metropolitana di Milano coinvolti nella causa C-594/24, sono quelli indicati nella seguente tabella, nella quale vengono altresì riportati gli articoli della suddetta direttiva CEE oggetto di violazione.

Ente di Governo d'Ambito	Denominazione agglomerato	Articoli contestati				
		3	4	5	10	15
ATO Città Metrop. MI	AG01514601_MILANO					15
ATO Città Metrop. MI	AG01517101_PESCHIERA_BORROMEO					15
ATO Città Metrop. MI	AG01519101_S_COLOMBANO_AL_LAMBRO		4	5	10	15
ATO Città Metrop. MI	AG01523601_VERNATE					15

La contestazione relativa esclusivamente all'art. 15 per gli agglomerati di Milano, Peschiera Borromeo e Vernate riguarda l'insufficienza o la discontinuità dei controlli sugli scarichi degli impianti di depurazione di Peschiera Borromeo e Vernate. Le violazioni relative agli art. 4, 5 e 10 - oltre che al summenzionato art. 15 - contestate per l'agglomerato di San Colombano al Lambro fanno riferimento ad un trattamento secondario insufficiente, all'assenza di un trattamento più spinto del secondario per le acque reflue urbane, essendo le dimensioni dell'agglomerato superiori a 10.000 abitanti equivalenti e recapitante le proprie acque reflue urbane in acque recipienti considerate aree sensibili ai sensi della succitata direttiva. L'art. 10 si riferisce, in



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

estrema sintesi, alla necessità di provvedere ad una corretta progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di depurazione in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e la progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico.

Con nota del 15/10/2024 (prot. RL n. V1.2024.0067128 – prot. Uff. Amb. n. 11503) la Regione Lombardia ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - ai fini del deposito del controricorso – una relazione di sintesi, la documentazione attestante la fine dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di San Colombano al Lambro oltre che gli esiti dei campionamenti sugli scarichi degli impianti di Peschiera Borromeo, Vernate e San Colombano al Lambro.

Dalla relazione emerge che i succitati agglomerati dell'ATO della Città Metropolitana di Milano vengono ritenuti dalla Regione Lombardia conformi ai disposti della Direttiva.

A seguito della Deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano n. 54 del 14/10/2024, lo stesso Ufficio d'Ambito ha inviato una comunicazione ai Comuni¹ facenti parte degli Agglomerati dell'ATO della Città Metropolitana di Milano interessati dalla Causa C-594/24, al fine di fornire opportuna informazione ed ha richiamato l'attenzione dei Gestori del SII² alla necessità di pianificare - mantenendo fede alla pianificazione in fase di esecuzione - i controlli sugli scarichi dei depuratori equamente distribuiti durante l'anno, senza salti di mensilità.

Successivamente, la Commissione Europea in data 30/04/2025 ha depositato la propria replica al controricorso presentato a gennaio 2025 dall'Italia alla Corte di Giustizia della UE, nell'ambito del ricorso C-594/24, proposto dalla CE ai sensi dell'art. 258, comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Con la suddetta replica, per molti agglomerati, per i quali la Regione Lombardia ha dichiarato ed attestato il raggiungimento della piena conformità, la CE ha affermato che tale conformità non può essere presa in considerazione in quanto sopravvenuta in seguito al 26/11/2019, "data di riferimento" quale termine impartito con la lettera di parere motivato.

La Regione Lombardia con nota del 26/05/2025 (prot. n. V1.2025.0048326 – prot. Uff. Amb. n. 5890) ha inviato al MASE il riscontro alle osservazioni relative agli agglomerati dichiarati conformi dalle autorità italiane nel controricorso e non riconosciuti tali dalla Commissione nelle repliche. **Dal suddetto documento si rileva che la Regione Lombardia ha ribadito la raggiunta conformità per gli agglomerati della Città Metropolitana di Milano.**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota del 17/02/2026 (prot. MASE n. 34513), ha comunicato che il 15 aprile u.s. si sarebbe tenuta un'udienza presso la Corte di Giustizia europea; tuttavia, ad oggi non si hanno ulteriori informazioni in merito.

Si auspica che a seguito della conclusione della causa ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con la successiva lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 260 dello stesso TFUE, gli agglomerati dell'ATO della Città Metropolitana di Milano possano essere esclusi dalla causa per raggiunta conformità ai disposti della succitata Direttiva.

La presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

¹ prot. Uff. Amb. n. 11560/2024 del 16-10-2024;

² prot. Uff. Amb. n. 11513/2024 del 15-10-2024;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza

propone

- 1. di prendere atto, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante del presente atto, dell'ingresso in causa presso la Corte di giustizia dell'Unione europea per la procedura d'infrazione 2017/2181 per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE ed in particolare delle violazioni contestate per gli agglomerati dell'ATO della Città Metropolitana di Milano;**
- 2. di demandare al Direttore Generale la trattazione di tutta la successiva evoluzione/conclusione del contenzioso in questione con un'apposita informativa nella prossima Conferenza dei Comuni;**
- 3. di dare atto che il presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;**
- 4. di demandare al Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

si chiede, inoltre che

per espressa votazione, la presente proposta di presa d'atto, nei termini espressi dalla Conferenza, venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all'Ufficio d'Ambito, dopo la sottoscrizione dell'atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio online dell'Azienda.